

Proposta di legge n. 367

a iniziativa della Giunta regionale
presentata in data 9 novembre 2009

ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 85/337/CEE SULLA VALUTAZIONE DI IMPATTO
AMBIENTALE E 2006/123/CE SUI SERVIZI NEL MERCATO INTERNO,
NONCHÉ ALTRE DISPOSIZIONI PER L'APPLICAZIONE DI NORME
DELL'UNIONE EUROPEA
LEGGE COMUNITARIA 2009

RICHIESTA DI EMENDAMENTI

2 febbraio 2010

In nome e per conto di:

Coordinamento Provinciale dei Comitati Pesaresi

Marche per Rifiuti Zero

VAS Verdi Ambiente e Società - Roma

Italia Nostra Sezione di Pesaro e Fano – Pesaro

C.I.T.A.S. Barchi (PU)

Comitato Tutela Salute e Ambiente Vallesina – Jesi (AN)

Comitato Sviluppo Sostenibile Valcesano – Mondavio (PU)

Associazione Metauro Nostro Cultura e Territorio – Montefelcino (PU)

Comitato Bellaria – Acqualagna (PU)

ACU (Associazione Consumatori Utenti) Marche

Avv. Maria Raffaella Mazzi

Testo proposto	Testo licenziato dalla Commissione
INDICE	INDICE
TITOLO I Attuazione della direttiva 85/337/CEE sulla Valutazione di impatto ambientale (VIA)	Identico
Art. 1 - Oggetto	
CAPO I Disposizioni generali	Identico
Art. 2 - Definizioni	
Art. 3 - Ambito di applicazione	
Art. 4 - Autorità competente	
Art. 5 - Coordinamento e semplificazione dei procedimenti	
Art. 6 - Supporto tecnico	
Art. 7 - Oneri	
CAPO II Procedura di verifica	Identico
Art. 8 - Verifica di assoggettabilità	
CAPO III Valutazione d'impatto ambientale (VIA)	Identico
Art. 9 - Fase preliminare	
Art. 10 - Studio di impatto ambientale	
Art. 11 - Presentazione della domanda	
Art. 12 - Consultazione	
Art. 13 - Valutazione dello studio di impatto ambientale e degli esiti della consultazione	
Art. 14 - Decisione	
CAPO IV Monitoraggio, controlli e sanzioni	Identico
Art. 15 - Esercizio dei poteri sostitutivi	Identico
Art. 16 - Monitoraggio	Identico
Art. 17 - Controlli e sanzioni	Identico
CAPO V Disposizioni finali e transitorie	Identico
Art. 18 - Impatti ambientali interregionali e transfrontalieri	Identico
Art. 19 - Opere assoggettate alla disciplina dello sportello unico per le attività produttive	Identico
Art. 20 - Parere regionale	Identico
Art. 21 - Linee guida	Identico
Art. 22 - Osservatorio VIA	Identico
Art. 23 - Disposizioni finanziarie	Identico
Art. 24 - Norme transitorie e finali	Identico
Art. 25 - Abrogazioni	Identico
TITOLO II	Identico

Attuazione della direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno	Identico
CAPO I Turismo e tempo libero	Identico
Art. 26 - Modifiche alla l.r. 4/1996	SEZIONE I Modifiche alla l.r. 4/2006 Art. 26 - Modifiche all'art. 29 della l.r. 4/1996
Art. 27 - Modifiche alla l.r. 9/2006	SEZIONE II Modifiche alla l.r. 9/2006 Art. 27- Modifiche all'art. 11 della l.r. 9/2006 Art. 27 bis – Modifiche all'art. 14 della l.r. 9/2006 Art. 27 terr – Modifiche all'art. 15 della l.r. 9/2006 Art. 27 quater – Modifiche all'art. 16 della l.r. 9/2006 Art. 27 quinquies – Modifiche all'art. 18 della l.r. 9/2006 Art. 27 sexties – Modifiche all'art. 21 della l.r. 9/2006 Art. 27 septies – Modifiche all'art. 22 della l.r. 9/2006 Art. 27 octies – Modifiche all'art. 23 della l.r. 9/2006 Art. 27 nonies – Modifiche all'art. 28 della l.r. 9/2006 Art. decies – Modifiche all'art. 29 della l.r. 9/2006 Art. 27 undecies – Modifiche all'art. 31 della l.r. 9/2006 Art. 27 duodecies – Modifiche all'art. 45 della l.r. 9/2006 Art. 27 terdecies – Modifiche all'art. 59 della l.r. 9/2006 Art. 27 quaterdecies – Modifiche all'art. 60 della l.r. 9/2006 Art. 27 quinquedecies – Modifiche all'art. 66 della l.r. 9/2006 Art. 27 sextiesdecies – Modifiche all'art. 67 della l.r. 9/2006 Art. 27 septiesdecies – Modifiche all'art. 70 della l.r. 9/2006
CAPO II Artigianato e industria	Identico
Art. 28 - Modifiche alla l.r. 20/2003	Identico
Art. 29 - Modifiche alla l.r. 17/2007	Identico
CAPO III Agricoltura	Identico
Art. 30 - Modifica alla l.r. 7/1995	Identico
Art. 31 - Modifiche alla l.r. 76/1997	Identico
Art. 32 - Modifiche alla l.r. 3/2002 e al regolamento regionale 3/2004	Identico
Art. 33 - Disposizioni finali e transitorie	Capo IV Disposizioni finali e transitorie Identico
TITOLO III Disposizioni per l'applicazione di norme comunitarie	Identico

<p>Art. 34 - Ammissibilità delle spese ai sensi dell'articolo 56 del regolamento CE 1083/2006</p>	<p>Identico</p>
<p>Art. 35 - Risorse per interventi ammissibili a contributo comunitario</p>	<p>Identico</p>
<p style="text-align: center;">TITOLO I Attuazione della direttiva 85/337/CEE sulla Valutazione di impatto ambientale (VIA)</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO I Attuazione della direttiva 85/337/CEE sulla Valutazione di impatto ambientale (VIA)</p>
<p style="text-align: center;">Art. 1 <i>(Oggetto)</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 1 <i>(Oggetto)</i></p>
<p>1. Il presente titolo, in attuazione della normativa statale e dell'Unione europea e in particolare della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), disciplina le procedure per la valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, ai fini della tutela dell'ambiente, degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale.</p>	<p>1. Identico</p>
<p>2. La valutazione di impatto ambientale riguarda i progetti che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, allo scopo di proteggere e migliorare la salute e la qualità della vita, mantenere la varietà delle specie, conservare la capacità di riproduzione degli ecosistemi e l'uso plurimo delle risorse e garantire lo sviluppo sostenibile attraverso l'analisi degli effetti indotti da un determinato progetto sull'ambiente, inteso come sistema integrato di risorse naturali e umane, nonché sul sistema socio-economico e sul patrimonio culturale.</p>	<p>2. La valutazione di impatto ambientale riguarda i progetti che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, allo scopo ed ha la finalità di proteggere e migliorare la salute umana, e contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, mantenere l'esistenza e la varietà delle specie, conservare la capacità di riproduzione degli ecosistemi e l'uso plurimo delle risorse e garantire lo sviluppo sostenibile attraverso l'analisi degli effetti indotti da un determinato progetto sull'ambiente, inteso come sistema integrato di risorse naturali e umane, nonché sul sistema socio-economico e sul patrimonio culturale dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita</p>
<p style="text-align: center;">CAPO I Disposizioni generali</p>	<p style="text-align: center;">CAPO I Disposizioni generali</p>
<p style="text-align: center;">Art. 2 <i>(Definizioni)</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 2 <i>(Definizioni)</i></p>
<p>1. Agli effetti del presente titolo si intende per:</p> <p>a) impatto ambientale: ogni alterazione qualitativa o quantitativa diretta e indiretta, positiva o negati-</p>	<p>3. A questo scopo, essa individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e secondo le disposizioni della presente legge e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), gli impatti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) l'uomo, la fauna e la flora; 2) il suolo, l'acqua, l'aria e il clima; 3) i beni materiali ed il patrimonio culturale; 4) l'interazione tra i fattori di cui sopra.

va, a breve, medio o lungo termine, permanente o temporanea, singola o cumulativa, indotta da una o più opere, impianti o interventi sull'uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sull'acqua, sull'aria, sul clima, sul paesaggio, sui beni materiali o sul patrimonio culturale, nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché da eventuali malfunzionamenti;

- b) proponente: il soggetto pubblico o privato che predispose il progetto da sottoporre alle procedure disciplinate dal presente capo;
- c) progetto: l'insieme degli elaborati tecnici concernenti la realizzazione di impianti, opere o interventi. Per le opere pubbliche si fa riferimento alle definizioni contenute nell'articolo 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), mentre, negli altri casi, al progetto che presenta almeno un livello informativo e di dettaglio equivalente;
- d) intervento composito: un progetto unitario, assoggettabile alle procedure di cui al presente titolo che rientra in due o più tipologie previste dagli allegati A1, A2, B1 e B2;
- e) autorità competente: l'amministrazione pubblica cui compete lo svolgimento delle procedure disciplinate dal presente titolo;
- f) verifica di assoggettabilità: la procedura di cui all'articolo 8, volta a stabilire se un progetto possa avere un impatto significativo sull'ambiente e debba essere pertanto assoggettato alla procedura di VIA;
- g) provvedimento di verifica di assoggettabilità: il provvedimento obbligatorio e vincolante dell'autorità competente che conclude la verifica di assoggettabilità;
- h) Valutazione di impatto ambientale (VIA): la procedura di cui al capo III, finalizzata al rilascio del provvedimento di VIA;
- i) provvedimento di VIA: il provvedimento che conclude la procedura di cui al capo III, obbligatorio e vincolante, che sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, le intese, le concessioni, le licenze, i pareri, i nulla osta e gli assensi comunque denominati in materia ambientale e di patrimonio culturale;
- l) fase preliminare: la fase facoltativa di cui all'articolo 9, mediante la quale il proponente entra in consultazione con l'autorità competente e con i soggetti competenti in materia ambientale, al fine di determinare i contenuti dello studio di impatto ambientale;
- m) studio preliminare ambientale: il documento contenente la descrizione del progetto elaborato tenendo conto dei criteri di cui all'allegato C. Esso deve contenere le informazioni e i dati ambientali necessari a valutare la situazione attuale (ante operam) e quella conseguente alla realizzazione dell'opera o intervento a cui si riferisce (post operam);
- n) Studio di impatto ambientale (SIA): l'insieme de-

gli studi e delle analisi ambientali di un progetto, predisposti ai sensi dell'articolo 10;

- o) Comuni interessati: i Comuni nel cui territorio vengono localizzati gli impianti, le opere, gli interventi e i cantieri necessari per la loro realizzazione o il cui territorio è interessato dal connesso impatto ambientale;
- p) soggetti interessati: qualunque soggetto portatore di interessi, pubblici o privati, inerenti alla realizzazione del progetto;
- q) soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che possono essere interessati agli impatti sull'ambiente e sul patrimonio culturale dovuti all'attuazione dei progetti e che hanno la competenza al rilascio di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento;
- r) patrimonio culturale: l'insieme costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici in conformità al disposto di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
- s) modifica: la variazione di un progetto, compresa la variazione delle sue caratteristiche o del suo funzionamento, ovvero un suo potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente;
- t) modifica sostanziale: la variazione di un progetto, compresa la variazione delle sue caratteristiche o del suo funzionamento, ovvero un suo potenziamento, che possano produrre effetti negativi significativi sull'ambiente.

Art. 3

(Ambito di applicazione)

1. Sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 8 i progetti indicati negli allegati B1 e B2.

2. Sono assoggettati alla procedura di VIA i progetti di cui:

- a) agli allegati A1 e A2;
- b) agli allegati B1 e B2, qualora ricadano, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalle leggi regionali 28 aprile 1994, n. 15 (Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali) e 12 giugno 2007, n. 6 (Modifiche ed integrazioni alla l.r. 14 aprile 2004, n. 7, alla l.r. 5 agosto 1992, n. 34, alla l.r. 28 ottobre 1999, n. 28, alla l.r. 23 febbraio 2005, n. 16 e alla l.r. 17 maggio 1999, n. 10 - Disposizioni in materia ambientale e rete natura 2000);
- c) agli allegati B1 e B2 che non ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette, qualora lo richieda l'esito della procedura di verifica di cui all'articolo 8.

O bis) Province interessate: le Province nel cui territorio sono compresi i Comuni di cui alla lettera o)

Art. 3

(Ambito di applicazione)

Identico

3. Per i progetti di cui al comma 2, lettera b), le soglie dimensionali sono ridotte del 50 per cento.

4. Per le attività produttive, le soglie dimensionali di cui agli allegati B1 e B2 sono incrementate del 30 per cento nei seguenti casi:

- a) progetti localizzati nelle aree produttive ecologicamente attrezzate, individuate ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 16 (Disciplina degli interventi di riqualificazione urbana e indirizzi per le aree produttive ecologicamente attrezzate);
- b) progetti di trasformazione o ampliamento di impianti che abbiano ottenuto la registrazione EMAS, ai sensi del regolamento (CE) 19 marzo 2001, n. 761, sull'adesione volontaria delle organizzazioni ad un sistema comunitario di ecogestione e audit;
- c) progetti di trasformazione o ampliamento di impianti in possesso di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001.

5. Sono esclusi dalla procedura di VIA:

- a) interventi disposti in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del servizio nazionale della protezione civile), e della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 32 (Sistema regionale di protezione civile), al solo scopo di salvaguardare l'incolumità delle persone e di mettere in sicurezza gli immobili da un pericolo imminente o a seguito di calamità;
- b) opere a carattere provvisorio, di durata certa e limitata nel tempo e comunque per un periodo non superiore a centottanta giorni e che non comportano modifiche permanenti allo stato dei luoghi.

6. Per gli interventi di cui al comma 5, lettera a), l'autorità competente, sulla base della documentazione trasmessa dalle autorità che dispongono tali interventi:

- a) esamina se sia opportuna un'altra forma di valutazione;
- b) mette a disposizione del pubblico le informazioni raccolte con le altre forme di valutazione di cui alla lettera a), le informazioni relative alla decisione di esenzione e le ragioni per cui è stata concessa;
- c) informa la Commissione europea, con le modalità indicate dall'articolo 6, comma 11, lettera c), del d.lgs. 152/2006.

Art. 4
(Autorità competente)

1. La Regione è competente per le procedure di VIA relative ai progetti:

- a) elencati negli allegati A1 e B1;
- b) elencati negli allegati A2 e B2, la cui localizzazione interessa il territorio di due o più Province o che presentino un impatto ambientale interprovinciale o interregionale;
- c) elencati negli allegati A2 e B2, qualora sia anche l'autorità competente al rilascio

Art. 4
(Autorità competente)

Identico

dell'Autorizzazione integrata ambientale (AIA);
d) relativi agli interventi indicati al comma 2, qualora la Provincia ne sia il proponente.

2. La Provincia è competente per le procedure di VIA dei progetti elencati negli allegati A2 e B2, localizzati nel suo territorio.

3. L'autorità competente svolge le procedure di cui al presente titolo, relative a interventi compositi, con un unico procedimento amministrativo. Nel caso in cui un intervento composito rientri sia tra quelli di competenza provinciale sia tra quelli di competenza regionale, le procedure sono svolte dalla Regione.

Art. 5

(Coordinamento
e semplificazione dei procedimenti)

1. Qualora l'intervento soggetto alla procedura di VIA ricada anche nel campo di applicazione del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), la procedura per il rilascio dell'AIA è coordinata nell'ambito del procedimento di VIA. E' facoltà del proponente richiedere la separazione dei procedimenti. E' comunque assicurata l'unicità della consultazione del pubblico per le due procedure, dando specifica evidenza dell'integrazione procedurale.

2. Nei casi in cui il provvedimento di VIA fa luogo anche dell'AIA:

- a) lo studio di impatto ambientale e gli elaborati progettuali contengono anche le informazioni previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del d.lgs. 59/2005 e dalle disposizioni regionali attuative;
- b) le spese istruttorie sono versate in un'unica soluzione. L'importo dovuto è individuato sommando la quota di cui all'articolo 7, comma 2, a quella calcolata ai sensi del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 24 aprile 2008;
- c) la pubblicazione e la consultazione del pubblico effettuata ai fini della procedura di VIA è valida anche ai fini dell'AIA e in tal caso va data specifica evidenza dell'integrazione delle procedure;
- d) per i due procedimenti può essere individuato un unico responsabile e, nei limiti organizzativi di ogni autorità competente, un unico gruppo istruttore;
- e) qualora l'istruttoria del procedimento di VIA si concluda con esito positivo, il provvedimento finale riporta anche le condizioni e le misure supplementari previste dagli articoli 7 e 8 del d.lgs. 59/2005.

3. Qualora l'intervento soggetto alla procedura di VIA ricada anche nel campo di applicazione del d.p.r. 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla

Art. 5

(Coordinamento
e semplificazione dei procedimenti)

1. Qualora l'intervento soggetto alla procedura di VIA ricada anche nel campo di applicazione del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), la procedura per il rilascio dell'AIA è coordinata nell'ambito del procedimento di VIA. ~~E' facoltà del proponente richiedere la separazione dei procedimenti.~~ E' comunque assicurata l'unicità della consultazione del pubblico per le due procedure, dando specifica evidenza dell'integrazione procedurale.

2. Nei casi ~~in cui il provvedimento di VIA fa luogo anche del~~ **comprende anche l'AIA di cui al comma 1:**

a) Identico

b) Identico

c) Identico

~~d) per i due procedimenti può essere individuato un unico responsabile e, nei limiti organizzativi di ogni autorità competente, un unico gruppo istruttore; L'autorità competente assicura, salva l'unicità della consultazione, la distinzione dei procedimenti e l'individuazione di due responsabili e gruppi istruttori~~

~~e) qualora l'istruttoria del procedimento di VIA si concluda con esito positivo, il provvedimento finale riporta anche le condizioni e le misure supplementari previste dagli articoli 7 e 8 del d.lgs. 59/2005.~~ **l'autorità procedente conclude il procedimento di AIA e ne rilascia il titolo come previsto dal D.L.vo 59/2005**

3. Identico

conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), la VIA comprende anche la valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica medesimo. A tal fine:

- a) lo studio di impatto ambientale contiene gli elementi di cui all'allegato G del d.p.r. 357/1997, secondo quanto specificato nelle linee guida di cui all'articolo 23 della l.r. 6/2007;
- b) le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza dell'integrazione procedurale.

4. Qualora l'intervento soggetto alle procedure di VIA comporti modifica di un piano o programma da assoggettare alle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS), queste ultime possono essere coordinate con le procedure di VIA. In tal caso le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza dell'integrazione procedurale.

5. Se l'intervento soggetto alle procedure di VIA è previsto da un piano o programma già sottoposto a VAS, nella redazione dello studio preliminare ambientale o del SIA possono essere utilizzate le informazioni e le analisi contenute nel rapporto ambientale. Nel corso della redazione dei progetti e nella fase della loro valutazione, sono tenute in considerazione la documentazione e le conclusioni della VAS.

6. Il provvedimento di VIA comprende l'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, ove necessaria. In tal caso la documentazione è integrata con la relazione paesaggistica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2005 (Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del codice dei beni culturali del paesaggio di cui al d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42)

4. identico

5. Identico

6. Il ~~provvedimento~~ ~~procedimento~~ di VIA ~~com-~~
~~prende~~ ~~coordina~~ ~~le~~ ~~fasi~~ ~~e~~ ~~gli~~ ~~adempimenti~~ ~~per~~ ~~il~~ ~~ril-~~
~~scio~~ ~~dell'~~ ~~autorizzazione~~ ~~paesaggistica~~ ~~di~~ ~~cui~~ ~~all'~~ ~~articolo~~ ~~146~~ ~~del~~ ~~d.lgs.~~ ~~42/2004~~, ~~ove~~ ~~necessaria~~. In tal caso la documentazione è integrata con la relazione paesaggistica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2005 (Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del codice dei beni culturali del paesaggio di cui al d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42)

6 bis. L'autorità competente assicura la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia VIA. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo rispetto al provvedimento di VIA legittimante l'intervento urbanistico-edilizio.

6 ter. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica si applica il procedimento di cui all'Art. 146 del D.L.vo 42/2004. In particolare:

- a) L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ricevuta l'istanza dell'interessato, verifica se l'istanza stessa sia corredata della documentazione di cui al comma 3 del D.L.vo 42/2004, provvedendo, ove necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a svolgere gli accertamenti del caso. Entro quaranta giorni dalla ricezione dell'istanza, l'amministrazione effettua gli accertamenti circa la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazioni di interesse pubblico e nei piani paesaggistici e trasmette al soprintendente la documentazione presentata dall'interessato, accompagnando-

7. Qualora l'intervento soggetto alla procedura di VIA sia un'opera pubblica che costituisce proposta di variante agli strumenti urbanistici comunali, la procedura per l'approvazione della variante, disciplinata dall'articolo 26 della l.r. 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio) e dall'articolo 19 del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), può essere coordinata nell'ambito della VIA. E' in ogni caso assicurata l'unicità della consultazione del pubblico per le due procedure, dando specifica evidenza dell'integrazione procedurale. In tal caso la documentazione che deve essere presentata per la procedura di VIA di cui all'articolo 11, comma 1, è integrata con gli elaborati previsti per le varianti agli strumenti urbanistici generali comunali.

8. Il provvedimento di VIA comprende, ove richiesto, l'eventuale esclusione delle terre e rocce da scavo dal regime dei rifiuti ai sensi dell'articolo 186 del d.lgs. 152/2006. In tal caso la documentazione è integrata con il progetto indicato al medesimo articolo 186.

Art. 6
(Supporto tecnico)

1. Per lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche relative all'attuazione del presente titolo, l'autorità competente si avvale dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (AR-PAM), nonché del Corpo forestale dello Stato in base ad apposita convenzione con la Regione.

2. Nelle procedure di VIA, l'autorità competente, per le istruttorie di particolare complessità, può avvalersi del supporto tecnico di enti, università, istituti di ricerca, consulenti esterni, al fine di ottenere un contributo tecnico-scientifico in ordine ai problemi oggetto di valutazione.

la con una relazione tecnica illustrativa nonché dando comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo.

b) Il soprintendente, limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all'articolo 140, comma 2 del D.L.vo 42/2004, rende il parere vincolante di cui al comma 5 del D.L.vo 42/2004 entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti.

~~7. Qualora l'intervento soggetto alla procedura di VIA sia un'opera pubblica che costituisce proposta di variante agli strumenti urbanistici comunali, la procedura per l'approvazione della variante, disciplinata dall'articolo 26 della l.r. 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio) e dall'articolo 19 del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), può essere coordinata nell'ambito della VIA. E' in ogni caso assicurata l'unicità della consultazione del pubblico per le due procedure, dando specifica evidenza dell'integrazione procedurale. In tal caso la documentazione che deve essere presentata per la procedura di VIA di cui all'articolo 11, comma 1, è integrata con gli elaborati previsti per le varianti agli strumenti urbanistici generali comunali.~~

8. Identico

Art. 6
(Supporto tecnico)

1. Per lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche relative all'attuazione del presente titolo, l'autorità competente si avvale dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (AR-PAM), **dei dipartimenti di prevenzione territorialmente competenti dell'Azienda Unica Sanitaria Regionale ASUR**, nonché del Corpo forestale dello Stato in base ad apposita convenzione con la Regione.

2. Nelle procedure di VIA, l'autorità competente, per le istruttorie di particolare complessità, può avvalersi del supporto tecnico di enti, università, istituti di ricerca, ~~consulenti esterni~~, al fine di ottenere un contributo tecnico-scientifico in ordine ai problemi oggetto di valutazione.

~~2.bis. Presso la struttura regionale competente per la procedura di VIA è istituito un elenco di esperti in possesso dei requisiti di professionalità, competenza ed imparzialità.~~

~~2.ter. La Giunta regionale stabilisce le modalità per l'espletamento delle attività di cui al comma 2,~~

<p style="text-align: center;">Art. 7 (Oneri)</p> <p>1. Gli oneri istruttori per la verifica di assoggettabilità sono a carico del proponente e sono fissati nelle linee guida di cui all'articolo 21.</p> <p>2. Gli oneri istruttori per la procedura di VIA sono a carico del proponente e sono fissati nella misura pari allo 0,5 per mille del valore dell'opera o dell'intervento, determinato secondo le modalità indicate nelle linee guida di cui all'articolo 21. Per opere od impianti registrati a EMAS o certificati UNI EN ISO 14001 gli oneri sono fissati nella misura pari allo 0,4 per mille. Resta ferma la soglia minima di euro 350,00.</p> <p>3. Gli oneri di cui ai commi 1 e 2 sono destinati:</p> <p>a) per i cinque settimi all'autorità competente, per lo svolgimento delle funzioni disciplinate dal presente titolo, per la dotazione di risorse umane e strumentali, per la formazione, per progetti finalizzati, per azioni volte allo sviluppo sostenibile e per il supporto tecnico di cui all'articolo 6, comma 2;</p> <p>b) per i due settimi sono ripartiti, secondo le modalità indicate nelle linee guida di cui all'articolo 21, tra l'ARPAM ed il Corpo fore-stale dello Stato per lo svolgimento delle attività di cui al presente titolo.</p> <p>4. Le spese istruttorie a carico del proponente, relative ai procedimenti integrati di VIA e AIA, sono determinate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera b).</p> <p>5. Gli oneri relativi alle attività di monitoraggio di cui all'articolo 16 sono a carico del proponente.</p>	<p>lettera a) e individua criteri per la formazione dell'elenco di cui al comma 2, lettera b) nonché per la determinazione dei compensi da corrispondere.</p> <p>3. Per lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche relative all'attuazione del presente titolo, l'autorità competente si avvale altresì:</p> <p>a) dei tecnici e degli esperti eventualmente nominati a tal fine dai comuni e dalla province interessate</p> <p>b) dei tecnici e degli esperti eventualmente nominati a tal fine dalle associazioni e dai comitati formalmente costituiti.</p> <p>La nomina dei tecnici e degli esperti di cui alle precedenti lettere a) e b) del presente comma può avvenire fino a che non sia intervenuta l'adozione formale del provvedimento</p> <p>4. Per lo svolgimento delle attività tecnico scientifiche di cui al presente titolo, l'autorità competente promuove uno o più incontri di coordinamento e confronto fra le proprie strutture tecniche ed i soggetti di cui ai commi 1,2,3,4</p> <p style="text-align: center;">Art. 7 (Oneri)</p> <p>1. Identico</p> <p>2. Identico</p> <p>3. Gli oneri di cui ai commi 1 e 2 sono destinati:</p> <p>a) per i cinque quattro settimi all'autorità competente, per lo svolgimento delle funzioni disciplinate dal presente titolo, per la dotazione di risorse umane e strumentali, per la formazione, per progetti finalizzati, per azioni volte allo sviluppo sostenibile e per il supporto tecnico di cui all'articolo 6, comma 2;</p> <p>b) per i due un settimo sono ripartiti, secondo le modalità indicate nelle linee guida di cui all'articolo 21, tra l'ARPAM, ed il Corpo forestale dello Stato per lo svolgimento delle attività di cui al presente titolo, i dipartimenti di prevenzione territorialmente competenti dell'Azienda Unica Sanitaria Regionale ASUR.</p> <p>c) peri due settimi sono ripartiti, secondo le modalità indicate nelle linee guida di cui all'articolo 21, fra i comuni interessati per lo svolgimento delle attività di cui al presente titolo.</p> <p>4. Identico</p> <p>5. Identico</p>
---	--

CAPO II
Procedura di verifica

Art. 8
(Verifica di assoggettabilità)

1. Ai fini della verifica di assoggettabilità il proponente presenta apposita domanda all'autorità competente, corredata della seguente documentazione:

- a) progetto preliminare, anche in formato elettronico;
- b) studio preliminare ambientale, anche in formato elettronico;
- c) dichiarazione della data di pubblicazione secondo quanto previsto al comma 5;
- d) elenco dei Comuni interessati;
- e) dichiarazione ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante che la suddetta documentazione è la stessa depositata ed inoltrata ai sensi del comma 4;
- f) attestazione del pagamento delle spese istruttorie.

2. Entro quindici giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1, l'autorità competente verifica la completezza della documentazione, autorizzando il proponente alla pubblicazione. Qualora la documentazione risulti incompleta, l'autorità competente comunica al proponente l'impossibilità di avviare il procedimento, indicandogli gli elementi mancanti. Decorso inutilmente suddetto, il proponente può procedere comunque alla pubblicazione dell'annuncio di cui al comma 5 e il procedimento si considera avviato dalla data della pubblicazione medesima.

3. E' facoltà del proponente presentare all'autorità competente motivata richiesta di non rendere pubblica parte della documentazione relativa al progetto e allo studio preliminare ambientale, per ragioni di segreto industriale o commerciale. L'autorità competente accoglie o respinge motivatamente la richiesta, in base alla prevalenza dell'interesse alla riservatezza o dell'interesse pubblico all'accesso alle informazioni. L'autorità competente dispone comunque della documentazione riservata, con l'obbligo di rispettare le disposizioni vigenti in materia.

4. Contestualmente alla pubblicazione di cui al comma 5, il progetto preliminare e lo studio preliminare ambientale sono depositati dal proponente presso l'autorità competente e i Comuni interessati e inoltrati all'ARPAM e ai comandi provinciali del Corpo forestale dello Stato territorialmente competenti. Gli stessi elaborati sono altresì pubblicati sul sito web dell'autorità competente.

5. Il proponente provvede, a proprie cura e spese, a pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione e nell'albo pretorio dei Comuni interessati un annuncio contenente:

CAPO II
Procedura di verifica

Art. 8
(Verifica di assoggettabilità)

1. Identico

2. Identico

3. Identico

4. Contestualmente alla pubblicazione di cui al comma 5, il progetto preliminare e lo studio preliminare ambientale sono depositati dal proponente presso l'autorità competente, **le province** e i Comuni interessati e inoltrati all'ARPAM, **al competente dipartimento di prevenzione dell'ASUR Marche** e ai comandi provinciali del Corpo forestale dello Stato territorialmente competenti. Gli stessi elaborati sono altresì pubblicati sul sito web dell'autorità competente.

5. Il proponente provvede a proprie cura e spese, a pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione e nell'albo pretorio dei Comuni interessati un annuncio contenente:

<p>a) i dati identificativi del proponente; b) la localizzazione del progetto e una sommaria descrizione delle sue finalità, caratteristiche e dimensionamento; c) i luoghi di deposito della documentazione relativa al progetto, nonché l'indicazione dell'indirizzo web dell'autorità competente; d) i tempi entro i quali è possibile presentare osservazioni.</p> <p>6. La documentazione di cui al comma 1 rimane depositata presso l'autorità competente e i Comuni interessati per quarantacinque giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'annuncio di cui al comma 5. Entro tale termine chiunque abbia interesse può prenderne visione, ottenerne copia a proprie spese e presentare all'autorità competente osservazioni e memorie scritte.</p> <p>7. L'autorità competente nei successivi trenta giorni verifica, sulla base della documentazione agli atti e degli elementi di cui all'allegato C e tenuto conto dei risultati della consultazione, dei contributi istruttori dell'ARPAM e del Corpo forestale dello Stato, se il progetto possa avere impatti ambientali negativi significativi e si pronuncia comunque entro la scadenza del termine, in alternativa:</p> <p>a) escludendo il progetto dalla procedura di VIA, con eventuali prescrizioni per la mitigazione del suo impatto ambientale, per il monitoraggio dell'opera o per l'utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili; b) assoggettando il progetto alla procedura di cui al capo III.</p> <p>8. Le prescrizioni impartite ai sensi del comma 7, lettera a), obbligano il proponente a conformare il progetto definitivo a quanto in esse stabilito.</p> <p>9. Il provvedimento finale della verifica di assoggettabilità è pubblicato a cura dell'autorità competente:</p> <p>a) per estremi nel Bollettino ufficiale della Regione; b) in versione integrale nel sito web della medesima autorità.</p> <p style="text-align: center;">CAPO III Valutazione d'impatto ambientale (VIA)</p> <p style="text-align: center;">Art. 9 <i>(Fase preliminare)</i></p> <p>1. Per i progetti da assoggettare a VIA il proponente ha facoltà di richiedere l'avvio di una fase di consultazione con l'autorità competente e i soggetti competenti in materia ambientale, finalizzata alla specificazione dei contenuti e del livello di dettaglio</p>	<p>a) identico b) identico</p> <p>c) identico</p> <p>d) identico</p> <p>5. bis Il proponente provvede a proprie cura e spese, a pubblicare l'annuncio di cui al comma 5 su un quotidiano a diffusione regionale</p> <p>6. Identico</p> <p>7. L'autorità competente nei successivi trenta giorni verifica, sulla base della documentazione agli atti e degli elementi di cui all'allegato C e tenuto conto dei risultati della consultazione, dei contributi istruttori dell'ARPAM e del Corpo forestale dello Stato, nonché, ai sensi dell'art. 6, di quelli dei consulenti nominati dai comuni e dalla province interessate e dalle associazioni e comitati legalmente costituiti, se il progetto possa avere impatti ambientali negativi significativi e si pronuncia comunque entro la scadenza del termine, in alternativa:</p> <p>a) escludendo il progetto dalla procedura di VIA, con eventuali prescrizioni per la mitigazione del suo impatto ambientale, per il monitoraggio dell'opera o per l'utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili; b) assoggettando il progetto alla procedura di cui al capo III.</p> <p>8. Identico</p> <p>9. Identico</p> <p>a) identico b) identico</p> <p style="text-align: center;">CAPO III Valutazione d'impatto ambientale (VIA)</p> <p style="text-align: center;">Art. 9 <i>(Fase preliminare)</i></p> <p style="text-align: center;">Identico</p>
--	---

del SIA.

2. Per l'avvio della fase di cui al comma 1, il proponente presenta apposita domanda, corredata della seguente documentazione da fornire anche in formato elettronico:

- a) progetto preliminare;
- b) studio preliminare ambientale;
- c) relazione che, sulla base degli impatti ambientali attesi, illustra il piano di lavoro per la redazione dello studio di impatto ambientale e le metodologie che si intendono adottare per l'elaborazione delle informazioni che in esso saranno contenute, nonché il relativo livello di approfondimento;
- d) elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale necessari alla realizzazione ed esercizio del progetto.

3. L'autorità competente apre la fase di consultazione sulla documentazione presentata ai sensi del comma 2 e in tale sede:

- a) verifica, sulla base della documentazione disponibile, l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilità, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto;
- b) in carenza di tali elementi, indica le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso, senza che ciò pregiudichi la definizione del successivo procedimento;
- c) esamina le principali alternative, compresa l'alternativa zero;
- d) si pronuncia sulle condizioni per l'elaborazione del progetto e del SIA.

4. La fase preliminare si conclude entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 2. Trascorso tale termine, in assenza di pronuncia dell'autorità competente, è facoltà del proponente presentare il SIA secondo il piano di lavoro proposto.

Art. 10

(Studio di impatto ambientale)

1. Il SIA è redatto, a spese del proponente, secondo quanto previsto dall'allegato D alla presente legge ed è articolato secondo i quadri di riferimento di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988 (Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'articolo 6, legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'articolo 3 del d.p.c.m. 10 agosto 1988, n. 377), ivi comprese le caratterizzazioni e analisi di cui agli allegati I e II al decreto medesimo.

2. Il SIA è inoltre predisposto nel rispetto degli esiti della fase preliminare di cui all'articolo 9, qualora attivata.

3. E' facoltà del proponente presentare all'autorità competente motivata richiesta di non rendere pubblica parte della documentazione relativa al progetto

Identico

Art. 10

(Studio di impatto ambientale)

1. Identico

2. Identico

2. bis I contenuti del SIA devono asseverati in forma di relazione giurata.

3. Identico

<p>e allo studio preliminare ambientale, per ragioni di segreto industriale o commerciale. L'autorità competente accoglie o respinge motivatamente la richiesta, in base alla prevalenza dell'interesse alla riservatezza o dell'interesse pubblico all'accesso alle informazioni. L'autorità competente dispone comunque della documentazione riservata, con l'obbligo di rispettare le disposizioni vigenti in materia.</p> <p>4. Ai fini della predisposizione del SIA e degli altri elaborati necessari per l'espletamento della fase di valutazione, il proponente ha facoltà di accedere ai dati e alle informazioni disponibili presso la pubblica amministrazione, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia.</p> <p>5. Al SIA è allegata una sintesi non tecnica delle caratteristiche dimensionali e funzionali del progetto, nonché dei dati ed informazioni contenuti nello studio stesso, inclusi gli elaborati grafici. La documentazione è predisposta in modo da consentirne un'agevole comprensione e riproduzione da parte del pubblico.</p> <p style="text-align: center;">Art. 11 <i>(Presentazione della domanda)</i></p> <p>1. Ai fini dello svolgimento della procedura di VIA, il proponente presenta apposita domanda all'autorità competente, corredata della seguente documentazione:</p> <p>a) progetto definitivo dell'opera o intervento, eventualmente comprensivo degli esiti della fase preliminare di cui all'articolo 9 o di quelli della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 8, comma 7, lettera b);</p> <p>b) SIA e relativa sintesi non tecnica, redatti secondo quanto previsto dall'articolo 10;</p> <p>c) testo dell'annuncio a mezzo stampa indicato all'articolo 12, comma 1, e la data prevista per la pubblicazione;</p> <p>d) elenco dei Comuni interessati;</p> <p>e) elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi, comunque denominati, in materia ambientale, necessari ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento e dei relativi soggetti competenti in materia ambientale;</p> <p>f) dichiarazione del valore dell'opera;</p> <p>g) attestazione del pagamento delle spese istruttorie;</p> <p>h) dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 attestante che la documentazione prodotta è la stessa depositata ed inoltrata ai sensi del comma 3.</p> <p>2. Una copia dei documenti di cui al comma 1,</p>	<p>4. Identico</p> <p>5. Identico</p> <p style="text-align: center;">Art. 11 <i>(Presentazione della domanda)</i></p> <p>1. identico</p> <p>a) identico</p> <p>b) identico</p> <p>c) identico</p> <p>d) Relazione asseverata in forma di relazione giurata contenente l'elenco dei comuni interessati ed i criteri di individuazione in base alle matrici ambientali interessate.</p> <p>e) identico</p> <p>f) dichiarazione asseverata in forma di relazione giurata del valore dell'opera</p> <p>g) identico</p> <p>h) identico</p> <p>h) bis certificato di assetto territoriale h ter) Dichiarazione sostitutiva del proponente attestante la sussistenza e la natura del titolo ad intervenire</p> <p>2. identico</p>
---	--

lettere a) e b), è resa dal proponente su supporto informatico.

3. Contestualmente alla pubblicazione dell'annuncio di cui all'articolo 12, comma 1, la documentazione progettuale è depositata dal proponente presso l'autorità competente e i Comuni interessati, nonché inoltrata all'ARPAM e ai comandi provinciali del Corpo forestale dello Stato territorialmente competenti. Qualora la realizzazione del progetto preveda anche altre autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, il proponente trasmette l'istanza, completa di allegati, a tutti i soggetti competenti in materia ambientale, affinché l'autorità competente ne acquisisca i contributi istruttori.

4. Entro quindici giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1, l'autorità competente verifica la completezza della documentazione, autorizzando il proponente alla pubblicazione prevista dall'articolo 12, comma 1. Qualora la documentazione risulti incompleta, l'autorità competente comunica al proponente l'impossibilità di avviare il procedimento, indicandogli gli elementi mancanti. Decorso inutilmente il termine suddetto, il proponente può procedere comunque alla pubblicazione e il procedimento si considera avviato dalla data della pubblicazione medesima.

5. I termini della procedura di VIA decorrono dalla data di pubblicazione dell'annuncio nel quotidiano a diffusione regionale di cui all'articolo 12, comma 1.

Art. 12
(Consultazione)

1. Il proponente provvede, a proprie cura e spese, alla pubblicazione in un quotidiano a diffusione regionale di un annuncio contenente:

- a) i dati identificativi del proponente;
- b) la localizzazione del progetto e una sommaria descrizione delle sue finalità, caratteristiche e dimensionamento, nonché dei suoi possibili principali impatti ambientali;
- c) l'indicazione delle sedi di deposito della documentazione relativa al progetto e dei termini entro i quali è possibile presentare osservazioni.

2. Del deposito del progetto e relativi elaborati deve essere data notizia anche sul sito web dell'autorità competente, con la contestuale pubblicazione della documentazione di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a) e b).

3. La documentazione rimane depositata per sessanta giorni successivi alla data di pubblicazione di cui al comma 1. Entro tale termine chiunque vi abbia interesse può prenderne visione e presentare all'autorità competente osservazioni e memorie scritte, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi cono-

3. Contestualmente alla pubblicazione dell'annuncio di cui all'articolo 12, comma 1, la documentazione progettuale è depositata dal proponente presso l'autorità competente, **le province** e i Comuni interessati, nonché inoltrata all'ARPAM, **al dipartimento di prevenzione competente dell'ASUR Marche** e ai comandi provinciali del Corpo forestale dello Stato territorialmente competenti. Qualora la realizzazione del progetto preveda anche altre autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, il proponente trasmette l'istanza, completa di allegati, a tutti i soggetti competenti in materia ambientale, affinché l'autorità competente ne **acquisisca le determinazioni i contributi istruttori.**

4. identico

5. identico

Art. 12
(Consultazione)

1. Il proponente provvede, a proprie cura e spese, alla pubblicazione in un quotidiano a diffusione regionale di un annuncio contenente:

- a) identico;
- b) identico;

c) identico;

1.bis Il proponente provvede a proprie spese alla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1 sul BUR e mediante affissione negli albi pretori dei comuni e delle province interessate

2. Identico

3. Identico

scitivi e valutativi.

~~4. L'autorità competente può disporre lo svolgimento di un'inchiesta pubblica per l'esame del SIA, dei contributi istruttori pervenuti e delle osservazioni e memorie presentate, senza che ciò comporti interruzioni o sospensioni dei termini per l'istruttoria.~~

5. L'inchiesta di cui al comma 4 deve svolgersi prima del termine della valutazione di cui all'articolo 13 e si conclude con una relazione sui lavori svolti e un giudizio sui risultati emersi, che sono acquisiti e valutati ai fini del provvedimento di VIA.

6. In mancanza dell'inchiesta, il proponente può, anche su propria richiesta, essere chiamato, prima della conclusione della fase di valutazione, a un sintetico contraddittorio con i soggetti che hanno presentato pareri o osservazioni. Il verbale del contraddittorio è acquisito e valutato ai fini del provvedimento di VIA.

7. La documentazione istruttoria deve essere pubblicata sul sito web dell'autorità competente secondo quanto previsto dalle linee guida di cui all'articolo 21.

Art. 13

(Valutazione dello studio di impatto ambientale e degli esiti della consultazione)

1. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui all'articolo 12, comma 1, i soggetti competenti in materia ambientale rendono i propri contributi istruttori.

2. L'autorità competente, al fine di acquisire i contributi istruttori di cui al comma 3, può indire una o più conferenze di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

3. L'autorità competente acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, le osservazioni e le memorie inoltrate ai sensi dell'articolo 12, nonché i contributi istruttori acquisiti e conclude, con il provvedimento espresso e motivato di cui all'articolo 14, il procedimento di VIA nei centoventi giorni successivi alla data di pubblicazione dell'annuncio di cui all'articolo 12, comma 1.

4. Nei casi in cui è necessario procedere ad ac-

4. L'autorità competente dispone lo svolgimento di una inchiesta pubblica anche su richiesta dei comuni interessati o dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati per l'esame del SIA, dei contributi istruttori pervenuti e delle osservazioni e memorie presentate, senza che ciò comporti interruzioni o sospensioni dei termini per l'istruttoria.

5. Identico

6. Identico

7. Identico

Art. 13

(Valutazione dello studio di impatto ambientale e degli esiti della consultazione)

1. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui all'articolo 12, comma 1, i soggetti competenti in materia ambientale rendono **le proprie determinazioni i propri contributi istruttori.**

2. L'autorità competente, al fine di acquisire **le determinazioni i contributi istruttori** di cui al comma 1 **3**, può indire una o più conferenze di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

3. **All'esito dei lavori della conferenza, o trascorso il termine per l'acquisizione delle determinazioni di cui al comma 1**, l'autorità competente acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, le osservazioni e le memorie inoltrate ai sensi dell'articolo 12, nonché i contributi istruttori acquisiti e conclude, con il provvedimento espresso e motivato di cui all'articolo 14, il procedimento di VIA nei centoventi giorni successivi alla data di pubblicazione dell'annuncio di cui all'articolo 12, comma 1, **tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in sede di conferenza o, nel caso in cui non si sia proceduto ad indire la conferenza, delle determinazioni dei soggetti competenti in materia ambientale.**

4. Identico

<p>certamenti e indagini di particolare complessità, l'autorità competente, con atto motivato, dispone il prolungamento del procedimento di valutazione sino ad un massimo di ulteriori sessanta giorni rispetto al termine di cui al comma 3, dandone comunicazione al proponente.</p> <p>5. L'autorità competente, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione di cui al comma 1, comunica al proponente le eventuali osservazioni e memorie scritte presentate, nonché i contributi istruttori pervenuti e può richiedere per una sola volta al proponente integrazioni o chiarimenti, con l'indicazione di un termine non superiore a sessanta giorni per la risposta. Nel caso di richieste particolarmente complesse, è facoltà del proponente domandare una proroga per un massimo di ulteriori sessanta giorni. L'autorità competente esprime il provvedimento di VIA entro novanta giorni dalla presentazione della documentazione integrativa. Se allo scadere dei termini il proponente non presenta quanto richiesto, l'autorità competente conclude il procedimento allo stato degli atti.</p> <p>6. L'autorità competente, ove ritenga rilevante per il pubblico la conoscenza dei contenuti delle integrazioni di cui al comma 5, dispone che il proponente depositi copia delle stesse presso l'apposito ufficio dell'autorità competente e dia avviso dell'avvenuto deposito secondo le modalità di cui all'articolo 12, commi 1 e 2. In tal caso, chiunque, entro sessanta giorni, può presentare osservazioni aggiuntive e l'autorità competente esprime il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale entro sessanta giorni dalla scadenza del termine della nuova pubblicazione.</p> <p>7. Nei casi in cui il proponente intenda modificare gli elaborati presentati in relazione agli esiti della consultazione, entro centoventi giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui all'articolo 12, comma 1, e per una sola volta, ne fa richiesta all'autorità competente, indicando il tempo necessario, che non può superare i sessanta giorni prorogabili, su istanza del proponente, per un massimo di ulteriori sessanta giorni. In questo caso l'autorità competente esprime il provvedimento di VIA entro novanta giorni dalla presentazione degli elaborati modificati. L'autorità competente, ove ritenga che le modifiche apportate siano rilevanti ai fini della conoscibilità, dispone che il proponente curi la pubblicazione di un annuncio a mezzo stampa secondo le modalità di cui all'articolo 12, commi 1 e 2.</p> <p>8. Qualora le modifiche apportate siano sostanziali, tali cioè da far configurare un nuovo progetto, l'autorità competente dà inizio ad un nuovo procedimento, concludendo il precedente allo stato degli atti.</p> <p style="text-align: center;">Art. 14 <i>(Decisione)</i></p> <p>1. Qualora l'autorità competente alla VIA sia anche l'autorità competente al rilascio delle autorizza-</p>	<p>5. Identico</p> <p>6. Identico</p> <p>7. Identico</p> <p>8. Identico</p> <p style="text-align: center;">Art. 14 <i>(Decisione)</i></p> <p>1. Identico</p>
---	---

<p>zioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o intervento, il provvedimento di VIA sostituisce tutte le stesse. Resta ferma la facoltà del proponente di richiedere la separazione dei procedimenti cui all'articolo 5, comma 1.</p> <p>2. Qualora l'autorità competente alla VIA non sia l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o intervento, il provvedimento di VIA coordina i contributi istruttori di cui all'articolo 11, comma 3.</p> <p>3. Il provvedimento di VIA contiene le condizioni per la realizzazione, l'esercizio e la di-smissione dei progetti, nonché quelle relative ad eventuali malfunzionamenti ivi incluse le eventuali prescrizioni necessarie per l'eliminazione o la mitigazione dell'impatto negativo sull'ambiente. In nessun caso può essere dato inizio ai lavori di realizzazione delle opere o interventi senza che sia intervenuto il provvedimento di VIA, ove previsto.</p> <p>4. Il provvedimento di VIA contiene, inoltre, ogni opportuna indicazione per la progettazione e lo svolgimento delle attività di monitoraggio e controllo degli impatti ambientali.</p> <p>5. Il provvedimento di VIA è pubblicato a cura dell'autorità competente:</p> <p>a) per estremi nel Bollettino ufficiale della Regione; b) in versione integrale nel sito web della medesima autorità.</p> <p>6. Dalla data di pubblicazione di cui al comma 5, lettera a), decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte di soggetti interessati e per la realizzazione del progetto sottoposto alla valutazione.</p> <p>7. Il progetto deve essere realizzato entro cinque anni dalla data di pubblicazione di cui al comma 6. Il provvedimento può stabilire un periodo più lungo, tenuto conto delle caratteristiche del progetto. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa su istanza del proponente, la procedura di VIA deve essere reiterata.</p>	<p>2. Qualora l'autorità competente alla VIA non sia l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o intervento, il provvedimento di VIA coordina i contributi istruttori e le determinazioni di cui all'articolo 11, comma 3.</p> <p>3. Identico</p> <p>4. Identico.</p> <p>5. Identico</p> <p>6. Identico</p> <p>7. Identico</p>
<p style="text-align: center;">CAPO IV Monitoraggio, controlli e sanzioni</p> <p style="text-align: center;">Art. 15 <i>(Esercizio dei poteri sostitutivi)</i></p> <p>1. Qualora la Provincia non provveda all'emanazione del provvedimento di VIA per i progetti di sua competenza entro i termini di cui al presente titolo, la Giunta regionale, su istanza del proponente e sentito il Consiglio delle autonomie locali, assegna un termine per l'adempimento, decorso inutilmente il quale nomina un commissario ad acta, con oneri a carico della Provincia medesima.</p>	<p style="text-align: center;">CAPO IV Monitoraggio, controlli e sanzioni</p> <p style="text-align: center;">Art. 15 <i>(Esercizio dei poteri sostitutivi)</i></p> <p style="text-align: center;">Identico</p>

Art. 16
(Monitoraggio)

1. Il monitoraggio assicura la verifica degli impatti ambientali derivanti dalle opere approvate, anche al fine di individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e di consentire l'adozione delle opportune misure cor-rettive.

2. Il provvedimento di VIA definisce le modalità di svolgimento delle attività di monitoraggio a carico del proponente, inclusa la trasmissione dei relativi dati all'autorità competente e all'ARPAM.

3. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate ai sensi del comma 1 è data adeguata informazione attraverso i siti web dell'autorità competente e dell'ARPAM.

Art. 17
(Controlli e sanzioni)

1. La Provincia esercita il controllo sulle opere o interventi realizzati senza aver effettuato la procedura di verifica di assoggettabilità o senza aver acquisito il provvedimento di VIA in violazione del presente titolo.

2. L'autorità competente, anche avvalendosi dell'ARPAM, esercita le funzioni di controllo relative alla parziale o totale difformità delle opere o interventi rispetto al progetto valutato tali da incidere sugli esiti finali delle procedure di VIA o relative alla parziale o totale difformità delle opere o interventi rispetto a quanto previsto negli atti finali delle procedure di VIA, con particolare riferimento alle prescrizioni e alla corretta attuazione del monitoraggio.

3. Nei casi di cui al comma 1, la Provincia informa il Comune territorialmente interessato, il quale dispone la sospensione dei lavori e può disporre la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di inerzia, il Comune provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Ai soggetti responsabili delle violazioni è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000,00 a euro 60.000,00.

4. Nei casi di cui al comma 2, l'autorità competente informa il Comune territorialmente interessato, il quale, previa eventuale sospensione dei lavori, diffida il proponente ad adeguare l'opera o l'intervento. Il provvedimento di diffida stabilisce i termini e le modalità di adeguamento. Qualora il proponente non si adegui a quanto stabilito nell'atto di diffida, il Comune chiede all'autorità competente la revoca dell'atto finale e dispone il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale con le modalità di cui al comma 3. Ai soggetti responsabili delle violazioni è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000,00 a euro 30.000,00.

5. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui alla l.r. 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

Art. 16
(Monitoraggio)

Identico

Art. 17
(Controlli e sanzioni)

Identico

CAPO V
Disposizioni finali e transitorie

Art. 18

(Impatti ambientali interregionali e transfrontalieri)

1. Nel caso di progetti di interventi e di opere sottoposti alle procedure di VIA che risultino localizzati anche sul territorio di una Regione confinante, le procedure di VIA sono effettuate d'intesa tra le autorità competenti e il provvedimento finale è adottato dalla Giunta regionale.

2. Nel caso di progetti di interventi e di opere sottoposti alle procedure di VIA che possano avere impatti ambientali significativi in Regioni confinanti, l'autorità competente è tenuta a darne informazione e ad acquisire i pareri di tali Regioni, nonché degli enti locali territoriali interessati dagli impatti.

Art. 19

(Opere assoggettate alla disciplina dello sportello unico per le attività produttive)

1. Per opere rientranti nell'ambito di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 (Regolamento sulle norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59), le procedure di cui al presente titolo iniziano con la presentazione da parte del proponente di apposita domanda allo sportello unico per le attività produttive, corredata della documentazione prevista.

2. Il responsabile del procedimento trasmette entro cinque giorni la domanda e la relativa documentazione all'autorità competente, dandone comunicazione al proponente.

3. L'autorità competente alla VIA trasmette al responsabile del procedimento dello sportello unico per le attività produttive i provvedimenti finali entro cinque giorni dalla loro adozione.

Art. 20

(Parere regionale)

1. La Regione, al fine di esprimere il parere richiesto nella procedura di VIA di competenza statale di cui all'articolo 25, comma 2, del d.lgs. 152/2006, acquisisce i pareri delle Province, dei Comuni e degli Enti parco interessati, che si pronunciano entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, trascorsi i quali la Regione provvede in loro assenza.

CAPO V
Disposizioni finali e transitorie

Art. 18

(Impatti ambientali interregionali e transfrontalieri)

Identico

Art. 19

(Opere assoggettate alla disciplina dello sportello unico per le attività produttive)

Identico

Art. 20

(Parere regionale)

1. Identico.

1 bis. Il parere deve essere reso entro sessanta giorni dalla presentazione di cui all'articolo 23, comma 1 del d. lgs. 152/2006.

1 ter. Ai fini della predisposizione del parere la

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione può promuovere consultazioni e istruttorie pubbliche con i soggetti interessati.

Art. 21
(Linee guida)

1. La Giunta regionale, sentita la commissione assembleare competente, adotta linee guida in attuazione delle disposizioni del presente titolo.

Art. 22
(Osservatorio VIA)

1. Per le opere e gli interventi di propria competenza le Province informano la Regione, entro il 30 settembre di ogni anno, sui provvedimenti adottati e sulle procedure di VIA in corso.

2. La Regione provvede ad informare il Ministero competente, entro il 31 dicembre di ciascun anno, in relazione ai provvedimenti adottati e ai procedimenti in corso nel territorio regionale.

Art. 23
(Disposizioni finanziarie)

1. A decorrere dall'anno 2010, per l'attuazione degli interventi previsti dal presente titolo, l'entità della spesa è stabilita con le rispettive leggi finanziarie, nel rispetto degli equilibri di bilancio.

2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte nello stato di previsione dell'entrata UPB 30102 e della spesa UPB 42201 e 42202, a carico dei capitoli che la Giunta regionale istituisce ai fini della gestione del programma operativo annuale per l'anno 2010 e successivi.

Art. 24
(Norme transitorie e finali)

1. Fino a diversa determinazione derivata dall'entrata in vigore della legge regionale di attuazione del d.lgs. 59/2005, la Regione è l'autorità competente in materia di AIA relativamente ai progetti di cui all'allegato I del decreto legislativo mede-

Regione si avvale del supporto tecnico dei soggetti indicati all'Art. 6 della presente legge, con le modalità ed alle condizioni ivi previste.

2. Identico.

Art. 21
(Linee guida)

Identico

Art. 22
(Osservatorio VIA)

Identico

Art. 23
(Disposizioni finanziarie)

1. Per le spese previste dal presente titolo è autorizzata per l'anno 2010 la spesa di euro 130.000,00; per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con le leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.

2. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 1 si provvede per l'anno 2010, mediante impiego di quota parte delle risorse iscritte nell'UPB 42202 dello stato di previsione della spesa del bilancio per il detto anno.

3. Al finanziamento di nuove e ulteriori spese derivanti dall'applicazione del medesimo titolo 1 si provvede mediante impiego delle nuove maggiori entrate che saranno accertate a carico dell'UPB 30102 concernenti le spese istruttorie relative alle procedure di valutazione di impatto ambientale.

4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono già iscritte per l'anno 2010 nell'UPB 42202 a carico del capitolo istituito ai fini della gestione nel Programma Operativo Annuale (POA); le nuove ulteriori spese di cui al comma 3 sono iscritte nelle UPB 42201 e 42202 a carico dei capitoli che la giunta regionale istituisce nel Programma Operativo Annuale (POA).

Art. 24
(Norme transitorie e finali)

1 La Regione è l'autorità competente al rilascio dell'AIA di cui al d.lgs 59/2005 relativamente alle categorie di attività industriali di cui all'allegato I del decreto medesimo, ad esclusione delle seguenti categorie per le quali è competente la Provincia territorialmente interessata:

a) la categoria industriale 5 "gestione dei rifiuti";

simo, ad esclusione delle seguenti categorie, per cui l'autorità competente all'AIA è la Provincia territorialmente competente:

- a) la categoria industriale 5 "gestione dei rifiuti" di cui all'allegato I del d.lgs. 59/2005;
- b) le categorie industriali 6.4, 6.5, 6.6 di cui all'allegato I del d.lgs. 59/2005.

2. La Giunta regionale provvede ad adeguare gli allegati alla presente legge al fine di dare attuazione a normative comunitarie e statali, nonché per sovrappiù innovazioni tecnologiche.

3. Fino all'adozione delle linee guida di cui all'articolo 21, sono fatte salve le linee guida approvate con deliberazione di Giunta regionale 21 dicembre 2004, n. 1600 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Per quanto non previsto si applicano le norme comunitarie, statali e regionali vigenti in materia.

5. Le disposizioni di cui al presente titolo assumono efficacia alla data del 1° gennaio 2010.

6. Le procedure di VIA avviate anteriormente alla data di cui al comma 5 si concludono in conformità alle disposizioni normative pre-vigenti.

Art. 25 (*Abrogazioni*)

1. Sono abrogati:

- a) la l.r. 14 aprile 2004, n. 7 (Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale);
- b) la l.r. 12 ottobre 2007, n. 11 (Modifica alla legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 "Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale", come modificata dalla legge regionale 12 giugno 2007, n. 6);
- c) l'articolo 22 della l.r. 10 febbraio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - Legge finanziaria 2006);
- d) gli articoli da 1 a 12 della l.r. 12 giugno 2007, n. 6 (Modifiche ed integrazioni alla l.r. 14 aprile 2004, n. 7, alla l.r. 5 agosto 1992, n. 34, alla l.r. 28 ottobre 1999, n. 28, alla l.r. 23 febbraio 2005, n. 16 e alla l.r. 17 maggio 1999, n. 10 - Disposizioni in materia ambientale e rete natura 2000);
- e) il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 17 giugno 2008, n. 14 (Norme per l'edilizia sostenibile);
- f) l'articolo 23 della l.r. 24 dicembre 2008, n. 37 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009/2011 della Regione - Legge finanziaria 2009).

b) le categorie industriali 6.4, 6.5, 6.6.

2. La Regione è l'autorità competente al rilascio dell'AIA per le categorie di attività industriali di cui al comma 1, lettere a) e b), la cui localizzazione interessa il territorio di due o più Province o che presentino un impatto ambientale interprovinciale o interregionale.

3. La Giunta regionale provvede ad adeguare gli allegati alla presente legge al fine di dare attuazione a normative comunitarie e statali nonché per sovrappiù innovazioni tecnologiche.

4. Le linee guida di cui all'art. 21 sono approvate entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

5. Fino all'approvazione delle linee guida di cui al comma 4 agli oneri istruttori di cui all'art. 7, comma 1, si applica di soglia minima di euro 350,00.

6. Per quanto non previsto si applicano le norme comunitarie, statali e regionali vigenti in materia.

7. Le procedure di VIA avviate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge si concludono in conformità alle disposizioni normative previgenti.

Art. 25 (*abrogazioni e modifiche*)

1. identico

1.bis. La lettera d) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 12 ottobre 2009 n. 24 (Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati) è sostituita dalla seguente:

"d) determina la localizzazione e rilascia l'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti sanitari, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettera D10 e all'allegato C, lettera R1, della parte IV del d.lgs. 152/06, nonché l'autorizzazione alle modifiche sostanziali degli stessi impianti, secondo le disposizioni statali e comuni-

TITOLO II
**Attuazione della direttiva 2006/123/CE
sui servizi nel mercato interno**

CAPO I
Turismo e tempo libero

Art. 26
(Modifiche alla l.r. 4/1996)

1. L'articolo 29 della l.r. 23 gennaio 1996, n. 4 (Disciplina delle attività professionali nei settori del turismo e del tempo libero), è sostituito dal seguente:

tarie e sulla base di quanto stabilito dal piano regionale di gestione dei rifiuti”

1. ter. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24 (Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati) è sostituito dal seguente:

“3. Le funzioni di cui al comma 2 comprendono la valutazione di impatto ambientale di cui alla l.r. 14 aprile 2004, n. 7 (Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale), l'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del d.lgs 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), nonché l'autorizzazione ambientale di cui al d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento). Le Province trasmettono, altresì alla Regione, i dati relativi agli impianti di propria competenza, al fine della comunicazione regionale prevista dagli articoli 12 e 13 del d.lgs. 59/2005”.

1. quater Il comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24 (Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati) è sostituito dal seguente:

“2. Per gli impianti di smaltimento di rifiuti mediante le operazioni di cui all'allegato B della Parte IV del d.lgs. 152/2006, lettera D1, la cui localizzazione interessi il territorio di due o più Province o che presentino un impatto ambientale interprovinciale o interregionale, la Regione, autorità competente alla VIA ai sensi delle disposizioni regionali vigenti in materia, assume anche la competenza al rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 208 del d.lgs. 152/2006 e quella al rilascio dell'Autorizzazione integrata ambientale (AIA) di cui all'articolo 213 del d.lgs. 152/2006 medesimo. In ogni caso, la VIA è di competenza regionale per i nuovi impianti di tale tipologia situati ad una distanza pari o inferiore a 3 chilometri dal confine provinciale.

TITOLO II
**Attuazione della direttiva 2006/123/CE
sui servizi nel mercato interno**

CAPO I
Turismo e tempo libero

SEZIONE I
Modifiche alla l.r. 4/2006

Art. 26
(Modifiche alla l.r. 4/1996)

Identico

“Art. 29 - (Maestri di sci di altre Regioni e altri Stati).

1. I maestri di sci iscritti negli albi professionali di altre Regioni o Province autonome che intendono esercitare stabilmente la professione nel territorio regionale richiedono l'iscrizione nell'albo professionale della Regione.

2. Il Collegio regionale dei maestri di sci provvede all'iscrizione, previa verifica che il richiedente risulti già iscritto nell'albo professionale della Regione o della Provincia autonoma di provenienza.

3. Il Collegio regionale dei maestri di sci provvede a cancellare dall'albo i nominativi di coloro che hanno trasferito l'iscrizione nell'albo di altra Regione o Provincia autonoma.

4. I maestri di sci iscritti negli albi professionali di altre Regioni o Province autonome che intendono esercitare temporaneamente la professione nel territorio regionale, anche in forma saltuaria, devono comunicare preventivamente tale scelta al Collegio regionale dei maestri di sci, indicando contestualmente le località sciistiche e il periodo di attività nei quali intendono esercitare.

5. Ai cittadini comunitari che intendono esercitare, stabilmente o temporaneamente nel territorio regionale, anche in forma saltuaria, la professione di maestro di sci, si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).

6. Fuori dai casi di cui al comma 5 e nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), i maestri di sci stranieri non iscritti in albi professionali italiani che intendono esercitare temporaneamente, anche in forma saltuaria, nel territorio regionale devono richiedere preventivamente il nulla osta al Collegio regionale dei maestri di sci. Qualora i maestri di sci stranieri non iscritti in albi professionali italiani intendano esercitare stabilmente nel territorio regionale, devono richiedere l'iscrizione nell'albo professionale della Regione.

7. Il nulla osta o l'iscrizione di cui al comma 6, sono concessi subordinatamente al riconoscimento da parte della Federazione italiana sport invernali, d'intesa col Collegio nazionale dei maestri di sci, dell'equivalenza del titolo rilasciato nello Stato di provenienza e della reciprocità di trattamento.”.

2. Nell'alea del comma 2 dell'articolo 31 della l.r. 4/1996 le parole: “, sentito il Consiglio direttivo del Collegio regionale,” sono soppresse.

3. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 31 della l.r. 4/1996, è sostituita dalla seguente:

“a) che la scuola sia diretta da un maestro di sci, che la rappresenta legalmente. Al fine di garantire la necessaria continuità nel funzionamento dei servizi turistici, la scuola deve garantire l'insegnamento per almeno sessanta giorni nel

periodo di apertura delle strutture ricettive della località ove ha sede;”.

4. Al comma 2 dell'articolo 44 della l.r. 4/1996 le parole: “i residenti in comuni della regione” sono sostituite dalle parole: “coloro”.

5. Al comma 2 dell'articolo 54 della l.r. 4/1996 le parole: “sentiti i rispettivi colleghi professionali” sono soppresse.

6. Gli articoli 37 e 48 della l.r. 4/1996 sono abrogati.

Art. 27

(Modifiche alla l.r. 9/2006)

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo), le parole: “trascorsi inutilmente novanta giorni dalla data di presentazione della domanda” sono sostituite dalle parole: “mediante la presentazione della dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 19, comma 2, ultimo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)”.

2. Al comma 2 dell'articolo 28 della l.r. 9/2006 le parole: “trascorsi inutilmente novanta giorni dalla data di presentazione della domanda” sono sostituite dalle parole: “mediante la presentazione della dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 19, comma 2, ultimo periodo, della legge 241/1990”.

3. Al comma 2 dell'articolo 31 della l.r. 9/2006 le parole: “trascorsi inutilmente novanta giorni dalla data di presentazione della domanda” sono sostituite dalle parole: “mediante la presentazione della dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 19, comma 2, ultimo periodo, della legge 241/1990”.

4. Al comma 1 dell'articolo 59 della l.r. 9/2006 le parole: “trascorsi inutilmente novanta giorni dalla data di presentazione della domanda” sono sostituite dalle parole: “mediante la presentazione della dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 19, comma 2, ultimo periodo, della legge 241/1990”.

5. All'alinea del comma 2 dell'articolo 66 della l.r. 9/2006 la parola: “domanda” è sostituita dalle parole: “dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'articolo 19, comma 2, ultimo periodo, della legge 241/1990”.

SEZIONE II Modifiche alla l.r. 9/2006

Art. 27

(Modifiche all'art. 11 della l.r. 9/2006)

1. Al comma 6 dell'art 11 della l.r. 9/2006 la parola: “autorizzati” è sostituita dalla parola: “aperti”.

Art. 27 bis

(Modifiche all'art. 14 della l.r. 9/2006)

1. Nella rubrica dell'art. 14 della l.r. 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo), la parola: “Autorizzazione” è sostituita dalle parole: “Dichiarazione di inizio attività”.

1. bis. Il comma 1 dell'art. 14 della l.r. 9/2006 è sostituito dal seguente:

“1. Chiunque intenda esercitare una delle attività ricettive di cui al presente capo presenta al Comune sul cui territorio insistono le strutture e gli immobili da destinare a tali attività una dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 19, comma 2, ultimo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). L'esercizio di tali attività è subordinato all'iscrizione al registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) e all'autorizzazione sanitaria in caso di somministrazione di pasti e bevande.

1.ter. Al comma 2 dell'art. 14 della l.r. 9/2006 sono soppresse le parole “contestualmente al rilascio dell'autorizzazione o delle relative modifiche”

1. quater Al comma 4 dell'art. 14 della l.r. 9/2006 le parole “autorizzazioni rilasciate” sono sostituite dalle parole “le dichiarazioni di inizio attività pervenute” e le parole: “delle revocche” sono soppresse..

Art. 27 ter

(Modifiche all'art. 15 della l.r. 9/2006)

1. Al primo comma dell'art. 15 della l.r. 9/2006 le parole: “l'autorizzazione all'esercizio” sono sostituite dalle parole: “l'esercizio”.

2. Al comma 2 dell'art. 15 della l.r. 9/2006 le parole: “L'autorizzazione decade” sono sostituite dalle parole: “Il Comune dispone la cessazione dell'attività”.

3. Alla lettera c) della comma 2 dell'art. 15 della l.r. 9/2006 la parola: "rilascio" è sostituita dalla parola: "comunicazione"

Art. 27 quater

(Modifiche all'art. 16 della l.r. 9/2006)

1. Al comm 4 dell'art. 16 della l.r. 9/2006 le parole: "autorizzata dal" sono sostituite dalle parole: "comunicata al".

Art. 27 quinquies

(Modifiche all'art. 18 della l.r. 9/2006)

1. Al comma 1 dell' art. 18 della l.r. 9/2006 le parole "Nelle strutture ricettive di cui al presente capo l'autorizzazione abilita ad effettuare" sono sostituite dalle parole "Le strutture ricettive di cui al presente capo effettuano".

Art. 27 sexties

(Modifiche all'art. 21 della l.r. 9/2006)

1. Al comma 7 dell'art. 21 della l.r. 9/2006 le parole: "in sede di rilascio dell'autorizzazione" sono soppresse.

Art. 27 septies

(Modifiche all'art. 22 della l.r. 9/2006)

1. Al comma 3 dell'art. 22 della l.r. 9/2006 le parole "sono autorizzate ad esercitare" sono sostituite dalla parola "esercitano".

2. Al comma 5 dell'art. 22 della l.r. 9/2006 le parole "l'autorizzazione consente" sono sostituite dalle parole "è consentita".

Art. 27 octies

(Modifiche all'art. 23 della l.r. 9/2006)

1. Al comma 1 dell'art. 23 della l.r. 9/2006 la parole "nel provvedimento di autorizzazione di cui all'art. 28" sono soppresse.

Art. 27 nonies

(Modifiche all'art. 28 della l.r. 9/2006)

1. La rubrica dell'art. 28 della l.r. della l.r. 9/2006 "Requisiti ed autorizzazione" è sostituita dalla seguente: "Esercizio dell'attività"

2. Il comma 2 dell'art. 28 della l.r. della l.r. 9/2006 è sostituito dal seguente:

"2. Fermo restando il possesso dei requisiti di cui al comma 1 e dell'autorizzazione sanitaria nel caso di somministrazione di pasti e bevande, l'esercizio dell'attività ha inizio a seguito della presentazione di una dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 19, comma 2, ultimo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)"

3. Il comma 3 dell'art. 28 della l.r. della l.r. 9/2006

è sostituito dal seguente:

“3. Ogni variazione degli elementi contenuti nella dichiarazione di cui al comma 2 è comunicata al Comune entro e non oltre i dieci giorni successivi al suo verificarsi”.

Art. 27 decies

(Modifiche all'art. 29 della l.r. 9/2006)

1. Alla rubrica dell'art. 29 della l.r. 9/2006 la parola: “decadenza” è soppressa.

1. Al comma 1 dell'art. 29 della l.r. 9/2006 la parola “autorizzazione” è sostituita dalla parola “attività” e le parole “nonché nel caso di violazione delle prescrizioni previste dall'autorizzazione” sono soppresse.

2. Il comma 2 dell'art. 29 della l.r. 9/2006 è sostituito dal seguente:

“2. Il Comune dispone la cessazione dell'attività qualora alla scadenza del periodo di sospensione non sia stato ottemperato alle prescrizioni imposte”.

Art. 27 undecies

(Modifiche all'art. 31 della l.r. 9/2006)

1. La rubrica dell'art. 31 della l.r. 9/2006 “Autorizzazione” è sostituita dalla seguente: “Dichiarazione di inizio attività”.

2. Il comma 2 dell'art. 31 della l.r. 9/2006 è sostituito dal seguente:

“2 Le attività di cui all'art. 30 sono soggette all'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese di cui alla legge 580/1993 ed hanno inizio a seguito della presentazione una dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 19, comma 2, ultimo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Entro 30 giorni dalla presentazione di detta dichiarazione i Comuni provvedono alla verifica del rispetto delle norme in materia di edilizia e urbanistica, igiene e sanità pubblica, tutela della salute, ordine pubblico e sicurezza.”

3. Al Comma 3 dell'art. 31 della l.r. 9/2006 le parole: “autorizzazioni concesse” sono sostituite dalle parole: “dichiarazioni di inizio attività pervenute”.

4. Il comma 4 dell'art. 31 della l.r. 9/2006 è soppresso.

Art 27 duodecies

(Modifiche all'art. 45 della .r. 9/2006)

1. Al comma 1 dell'art. 45 della l.r. 9/2006 le parole: “l'autorizzazione comunale” sono sostituite dalle parole: “la dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 19, comma 2, ultimo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).”

2. Al comma 5 dell'art. 45 della l.r. 9/2006 la parola: “autorizzato” è sostituita dalla parola: “dichiara-

to”.

3. Al comma 6 dell’art. 45 della l.r. 9/2006 la parola: “autorizzazione” è sostituita dalle parole: “dichiarazione di inizio attività di cui all’articolo 19, comma 2, ultimo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

4. Al comma 13 dell’art. 45 della l.r. 9/2006 le parole: “ non autorizzate” sono sostituite dalle parole: “che non hanno osservato le disposizioni in materia di inizio attività di cui all’articolo 19, comma 2, ultimo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)”

5. Al comma 17 dell’art. 45 della l.r. 9/2006 le parole: “dell’autorizzazione o” e le parole: “alla revoca dell’autorizzazione o” sono soppresse.

Art. 27 terdecies

(Modifiche all’art. 59 della l.r. 9/2006)

1. Alla rubrica dell’art. 59 della l.r. 9/2006 la parola “autorizzazione” è sostituita dalle parole “Inizio dell’attività”.

2. Il comma 1 dell’art. 59 della l.r. 9/2006 è sostituito dal seguente:

“1. L’apertura di una agenzia avviene mediante la presentazione di una dichiarazione di inizio attività di cui all’articolo 19, comma 2, ultimo periodo, della legge 241/1990”.

3. Al comma 2 dell’art. 59 della l.r. 9/2006 la parola: “autorizzazione” è sostituita dalla parola: “comunicazione”.

Art. 27 quaterdecies

(Modifiche all’art. 60 della .r. 9/2006)

1. Al comma 1 dell’art. 60 della l.r. 9/2006 la parola: “autorizzazione” è sostituita dalla parola: “attività”.

2. Al comma 1, lettera d) dell’art. 60 della l.r. 9/2006 la parola: “autorizzate” è sostituita dalla parola “dichiarate”.

3. Al comma 4 dell’art 60 della l.r. 9/2006 le parole: “L’autorizzazione decade” sono sostituite dalle parole: “Il Comune dispone la cessazione dell’attività”.

Art. 27 quinquedecies

(Modifiche all’art. 66 della l.r. 9/2006)

1. All’alinea del comma 2 dell’articolo 66 della l.r. 9/2006 la parola: “domanda” è sostituita dalle parole: “dichiarazione di inizio attività ai sensi dell’articolo 19, comma 2, ultimo periodo, della legge 241/1990”.

Art. 27 sextiesdecies

(Modifiche all’art. 67 della l.r. 9/2006)

1. Al comma 3 dell’art. 67 della l.r. 9/2006 le pa-

<p style="text-align: center;">CAPO II Artigianato e industria</p> <p style="text-align: center;">Art. 28 <i>(Modifiche alla l.r. 20/2003)</i></p> <p>1. Sono abrogate la lettera a) del comma 2 dell'articolo 28 e la lettera a) del comma 2 dell'articolo 29 della l.r. 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione).</p> <p style="text-align: center;">Art. 29 <i>(Modifiche alla l.r. 17/2007)</i></p> <p>1. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 20 novembre 2007, n. 17 (Disciplina dell'attività di acconciatore e di estetista), le parole: ". Le attività possono essere iniziate decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della DIA. Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione all'amministrazione competente" sono sostituite dalle parole: ", ai sensi dell'articolo 19, comma 2, ultimo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)".</p> <p>2. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 17/2007 è abrogata.</p> <p style="text-align: center;">CAPO III Agricoltura</p> <p style="text-align: center;">Art. 30 <i>(Modifica alla l.r. 7/1995)</i></p>	<p>role: "sono autorizzate a svolgere" sono sostituite dalla parola: "svolgono".</p> <p style="text-align: center;">Art. 27 septiesdecies <i>(Modifiche all'art. 70 della l.r. 9/2006)</i></p> <p>1. Al comma 1, lettera a) dell'art. 70 della l.r. 9/2006 la parola: "autorizzazione" è sostituita dalle parole: "dichiarazione di inizio attività".</p> <p>2. Al comma 1, lettera b) dell'art. 70 della l.r. 9/2006 la parola: "autorizzate" è sostituita dalla parola: "dichiarate".</p> <p>3. La lettera b) del comma 3 dell'art. 70 della l.r. 9/2006 è sostituita dalla seguente: "b) Chiunque faccia uso della denominazione di agenzia senza aver presentato la dichiarazione di inizio attività, ovvero usi una denominazione diversa da quella dichiarata".</p> <p>4. Alla lettera e) del comma 3 dell'art. 70 della l.r. 9/2006 le parole: "non autorizzata alla" sono sostituite dalle parole "che non effettua la".</p> <p>5. Al comma 5 dell'art. 70 della l.r. 9/2009 la parola: "autorizzazione" è sostituita dalla parola: "attività".</p> <p style="text-align: center;">CAPO II Artigianato e industria</p> <p style="text-align: center;">Art. 28 <i>(Modifiche alla l.r. 20/2003)</i></p> <p style="text-align: center;">Identico</p> <p style="text-align: center;">Art. 29 <i>(Modifiche alla l.r. 17/2007)</i></p> <p style="text-align: center;">CAPO II Artigianato e industria</p> <p style="text-align: center;">Identico</p> <p style="text-align: center;">CAPO III Agricoltura</p> <p style="text-align: center;">Art. 30 <i>(Modifica alla l.r. 7/1995)</i></p>
--	---

<p>1. Al comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria), le parole: "singola, consortile o cooperativa" sono soppresse.</p> <p style="text-align: center;">Art. 31 <i>(Modifiche alla l.r. 76/1997)</i></p> <p>1. Il comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 29 dicembre 1997, n. 76 (Disciplina dell'agricoltura biologica), è sostituito dal seguente: "3. L'iscrizione all'elenco ha efficacia dalla data di presentazione della notifica di cui al comma 2."</p> <p>2. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 76/1997 la parola: "legale" è sostituita dalla parola: "operativa".</p> <p style="text-align: center;">Art. 32 <i>(Modifiche alla l.r. 3/2002 e al regolamento regionale 3/2004)</i></p> <p>1. Il comma 4 dell'articolo 9 della l.r. 3 aprile 2002, n. 3 (Norme per l'attività agrituristica e per il turismo rurale), è abrogato.</p> <p>2. Il comma 2 dell'articolo 11 del regolamento regionale 13 maggio 2004, n. 3 (Attuazione della legge regionale 3 aprile 2002, n. 3 sull'attività agrituristica e il turismo rurale), è sostituito dal seguente: "2. L'iscrizione all'elenco ha efficacia dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 1."</p> <p style="text-align: center;">Art. 33 <i>(Disposizioni finali e transitorie)</i></p> <p>1. Sono abrogate le norme regionali, in contrasto con la direttiva 2006/123/CE, non espressamente abrogate con la presente legge.</p> <p>2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le strutture organizzative regionali provvedono, ove necessario, ad adeguare alle disposizioni della direttiva di cui al comma 1 gli atti amministrativi di loro competenza.</p> <p>3. Entro il termine di cui al comma 2, gli enti locali adeguano i propri regolamenti alle disposizioni della direttiva di cui al comma 1.</p> <p>4. I procedimenti amministrativi regolati dalle disposizioni modificate con il presente titolo e pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi ai sensi delle norme previgenti.</p> <p style="text-align: center;">TITOLO III Disposizioni per l'applicazione di norme comunitarie</p>	<p style="text-align: center;">Identico</p> <p style="text-align: center;">Art. 31 <i>(Modifiche alla l.r. 76/1997)</i></p> <p style="text-align: center;">Identico</p> <p style="text-align: center;">Art. 32 <i>(Modifiche alla l.r. 3/2002 e al regolamento regionale 3/2004)</i></p> <p style="text-align: center;">Identico</p> <p style="text-align: center;">CAPO IV Disposizioni finali e transitorie</p> <p style="text-align: center;">Art. 33 <i>(Disposizioni finali e transitorie)</i></p> <p>1. Soppresso</p> <p>2. Identico</p> <p>3. Identico</p> <p>4. Identico</p> <p style="text-align: center;">TITOLO III Disposizioni per l'applicazione di norme comunitarie</p>
---	---

Art. 34

(Ammissibilità delle spese ai sensi dell'articolo 56 del regolamento CE 1083/2006)

1. Le spese ammissibili a contributo comunitario ai sensi dell'articolo 56 del regolamento (CE) 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione, sono soggette al divieto del doppio aiuto, secondo quanto previsto all'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196 (Regolamento di esecuzione del regolamento Ce 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione).

2. In base al divieto di cui al comma 1, le singole spese o anche una quota parte di esse non possono fruire contemporaneamente del sostegno di più di uno strumento finanziario statale, regionale o comunitario o di altri fondi pubblici.

3. All'atto della presentazione della relativa domanda, il beneficiario del contributo di cui al comma 1 attesta di non trovarsi nella condizione di violare il divieto del doppio aiuto, mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.p.r. 445/2000.

Art. 35

(Risorse per interventi ammissibili a contributo comunitario)

1. Per garantire il pieno utilizzo delle risorse comunitarie può essere autorizzato il finanziamento di interventi comunitari aggiuntivi.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale e annuale sono iscritte in apposite unità previsionali e capitoli, distinte in spese correnti e in spese di investimento, le risorse necessarie per finanziare gli interventi ammissibili a contributo comunitario a titolo di overbooking.

3. Alla copertura delle spese di cui al comma 2 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse recuperate in relazione a progetti non attivati o revocati a valere sui rispettivi programmi comunitari per i quali sono state impiegate o mediante corrispondente riduzione del finanziamento di leggi regionali relative ai settori interessati.

4. L'attribuzione delle risorse agli interventi di cui al comma 2 è effettuata dalla Giunta regionale.

Art. 34

(Ammissibilità delle spese ai sensi dell'articolo 56 del regolamento CE 1083/2006)

Identico

Art. 35

(Risorse per interventi ammissibili a contributo comunitario)

identico

Tipologie progettuali da sottoporre a VIA regionale di cui all'art. 11

- a) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 200 ha.
- b) Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la derivazione superi i 1.000 litri al minuto secondo e di acque sotterranee, ivi comprese quelle termali e minerali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 litri al minuto secondo.
- c) Impianti industriali destinati:
 - 1) alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;
 - 2) alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 200 t/die.
- d) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici con una capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate.
- e) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate.
- f) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256 e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 40.000 mc.
- g) Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 12 tonnellate di prodotto finito al giorno.
- h) Porti turistici e da diporto quando lo specchio d'acqua è superiore a 10 ha o le aree esterne interessate superano i 5 ha, oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 500 m.
- i) Cave e torbiere con più di 500.000 mc/anno di materiale estratto o con un'area interessata superiore a 20 ha.
- l) Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, ai fini non energetici, di altezza superiore a 10 m e/o di capacità superiore a 100.000 mc.
- m) Attività di coltivazione sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'articolo 2, secondo comma, del r.d. 29 luglio 1927, n. 1443.
- n) Attività di coltivazione sulla terraferma degli idrocarburi liquidi e gassosi e delle risorse geotermiche.
- o) Stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei artificiali con una capacità complessiva superiore a 80.000 mc.
- p) Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici.
- q) Sistemi di ricarica artificiale delle acque freatiche in cui il volume annuale dell'acqua ricaricata sia superiore a 10 milioni di metri cubi.
- r) Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi volte a prevenire un'eventuale penuria di acqua, per un volume di acque trasferite superiore a 100 milio-

ni di metri cubi all'anno. In tutti gli altri casi, opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi con un'erogazione media pluriennale del bacino in questione superiore a 2.000 milioni di metri cubi all'anno e per un volume di acque trasferite superiore al 5 per cento di detta erogazione. In entrambi i casi sono esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni.

- s) Impianti eolici per la produzione di energia elettrica con potenza superiore o uguale a 1.000 kilo watt.
- t) Impianti termici o a celle a combustibile per la produzione di energia elettrica o termica con potenza complessiva superiore a 150 MW.
- u) Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra di loro:
 - per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base (progetti non inclusi nell'Allegato II del d.lgs. 4/2008);
 - per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base (progetti non inclusi nell'Allegato II del d.lgs. 4/2008);
 - per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto, potassio (fertilizzanti semplici o composti) (progetti non inclusi nell'Allegato II del d.lgs. 4/2008);
 - per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi;
 - per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base mediante procedimento chimico o biologico;
 - per la fabbricazione di esplosivi.
- v) Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di per sé siano almeno pari alle eventuali soglie dimensionali stabilite nel presente allegato.

Tipologie progettuali da sottoporre a VIA provinciale di cui all'art. 11

- a) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e D11, ed all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- b) Impianto di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D9, D10 e D11, ed allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006.
- c) Impianti di smaltimento dei rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare, con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14, della parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006).
- d) Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare, con capacità superiore a 150.000 m³ oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15, della parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006).
- e) Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 m³ (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 152/2006), ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 m³.
- f) Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 100.000 abitanti equivalenti.
- g) Impianti di smaltimento di rifiuti mediante operazioni di iniezione in profondità, lagunaggio, scarico di rifiuti solidi nell'ambiente idrico, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino, deposito permanente (operazioni di cui all'allegato B, lettere D3, D4, D6, D7 e D12, della parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006).
- h) Elettrodotti per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV con tracciato di lunghezza superiore a 10 km.
- i) Impianti eolici per la produzione di energia elettrica con potenza installata inferiore a 1.000 kilo watt, ricadenti, anche parzialmente, all'interno di aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.
- l) Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini, oltre le seguenti soglie minime:
 - 1) 85.000 posti per polli da ingrasso;
 - 2) 60.000 posti per galline;
 - 3) 3.000 posti per suini da allevamento carne (di oltre 30 kg.);
 - 4) 900 posti per scrofe.
- m) Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di per sé siano almeno pari alle eventuali soglie dimensionali stabilite nel presente allegato.

Tipologie progettuali da sottoporre a verifica di assoggettabilità regionale di cui all'art. 8

1) Agricoltura

- a) Progetti di gestione delle risorse idriche per l'agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre, per una superficie superiore ai 300 ettari.
- b) Piscicoltura per superficie complessiva oltre i 4 ha.
- c) Progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore a 200 ha.

2) Industria energetica ed estrattiva

- a) Impianti termici o a celle a combustibile per la produzione di energia elettrica o termica con potenza complessiva superiore a 50 MW.
- b) Attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'articolo 2, secondo comma, del r.d. 29 luglio 1927, n. 1443, ivi comprese le risorse geotermiche, incluse le relative attività minerarie.
- c) Impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda, ad esclusione degli impianti solari per la produzione di energia da conversione fotovoltaica e gli impianti solari termici.
- d) Impianti industriali per il trasporto del gas, vapore e dell'acqua calda che alimentano condotte con una lunghezza complessiva superiore ai 20 km.
- e) Installazione di oleodotti e gasdotti con la lunghezza complessiva superiore ai 20 km.
- f) Attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma ad esclusione dei rilievi geo-fisici.
- g) Estrazione di sostanze minerali di miniera di cui all'articolo 2, secondo comma, del r.d. 1443/1927, mediante dragaggio marino e fluviale.
- h) Agglomerazione industriale di carbon fossile lignite.
- i) Impianti di superficie delle industrie d'estrazione di carbon fossile, di petrolio, di gas naturale e di minerali metallici nonché di scisti bituminose.
- l) Impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza installata superiore a 100 kW, **da intendersi come potenza elettrica massima misurabile all'uscita del generatore elettrico.**
- m) Impianti di gassificazione e liquefazione del carbone.

3) Progetti di infrastrutture

- a) Interporti, piattaforme intermodali e terminali intermodali.
- b) Porti e impianti portuali marittimi, fluviali e lacuali, compresi i porti di pesca e le vie navigabili.

- c) Strade extraurbane secondarie di interesse regionale.
- d) Linee ferroviarie a carattere regionale.
- e) Acquedotti con una lunghezza superiore ai 20 km.
- f) Opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare, ad eccezione degli interventi di ripascimento finalizzati al ripristino dello stato dei luoghi **e con l'utilizzo della stessa tipologia di sedimento.**
- g) Aeroporti e aviosuperfici.
- h) Porti turistici e da diporto con parametri inferiori a quelli indicati nella lettera h) dell'allegato A1, nonché progetti d'intervento su porti esistenti.

4) Altri progetti

- a) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256 e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 1.000 mc.
- b) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 10 ha.
- c) Cave e torbiere.
- d) Cave di prestito per la realizzazione di opere pubbliche di interesse nazionale e regionale.
- e) Progetti di cui all'Allegato A1, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni.
- f) Modifiche sostanziali di progetti di cui all'allegato A1 o al presente allegato già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione (modifica o estensione non inclusa nell'allegato A1).

Tipologie progettuali da sottoporre a di verifica di assoggettabilità provinciale di cui all'art. 8

1) Lavorazione di metalli

- a) Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metalliferi che superino i 5.000 mq di superficie impegnata o 50.000 mc di volume.
- b) Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua, di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora.
- c) Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:
 - 1) laminazione a caldo con capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora;
 - 2) forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kJ per maglio e allorché la potenza calorifera è superiore a 20 MW;
 - 3) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora.
- d) Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno.
- e) Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una capacità di fusione superiore a 10 tonnellate per il piombo e il cadmio o a 50 tonnellate per tutti gli altri metalli al giorno.
- f) Impianti per il trattamento di superfici di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 mc.
- g) Impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e costruzione dei relativi motori; impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili; costruzione di materiale ferroviario e rotabile che superino 10.000 mq di superficie impegnata o 50.000 mc di volume.
- h) Cantieri navali di superficie complessiva superiore a 2 ha.
- i) Imbutitura di fondo con esplosivi che superino 5.000 mq di superficie o 50.000 mc di volume.
- l) Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane, con capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con capacità di forno superiore ai 4 metri cubi e con densità di colata per forno superiore a 300 Kg al metro cubo.
- m) Cockerie (distillazione a secco di carbone).
- n) Impianti per la fusione di sostanze minerali, compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno.

2) Industrie di prodotti alimentari

- a) Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno.

- b) Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno su base trimestrale.
- c) Impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero - caseari con capacità di lavorazione superiore a 200 tonnellate al giorno su base annua.
- d) Impianti per la produzione di birra o malto con capacità di produzione superiore a 500.000 hl/anno.
- e) Impianti per la produzione di dolci e sciroppi che superino 50.000 mc di volume.
- f) Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse superiori a 50 tonnellate al giorno e impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno.
- g) Impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di pesce con capacità di lavorazione superiore a 50.000 q/anno di prodotto lavorato.
- h) Molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnia che superino 5.000 mq di superficie impegnata o 50.000 mc di volume.
- i) Zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con capacità di produzione o raffinazione superiore a 10.000 t/giorno di barbabietole.
- l) Impianti per l'allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente rapporto: 40 quintali di peso vivo su base annua di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all'allevamento. Sono comunque esclusi, indifferentemente dalla localizzazione, gli allevamenti con numero di animali inferiore o uguale a: 1.000 avicoli, 800 cunicoli, 120 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 45 posti per scrofe, 300 oviceprini, 50 posti bovini.

3) **Industria dei tessili, del cuoio, del legno e della carta**

- a) Impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati, di capacità superiore alle 50.000 t/anno di materie lavorate.
- b) Impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni di capacità superiore a 50 tonnellate al giorno.
- c) Impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio, l'imbianchimento, la mercerizzazione) o la tintura di fibre, di tessili, di lana la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno.
- d) Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 3 tonnellate di prodotto finito al giorno.

4) **Industria della gomma e delle materie plastiche**

- a) Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate.

5) **Progetti di infrastrutture**

- a) Progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una superficie interessata superiore ai 40 ha.
- b) Progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici pari o superiori ai 40 ettari; progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori a 10 ettari; costruzione di grandi strutture di vendita di cui al d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della di-

sciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59); parcheggi di uso pubblico con capacità pari o superiore a 500 posti auto.

- c) Piste da sci di lunghezza superiore a 1,5 Km o che impegnano una superficie superiore a 5 ettari nonché impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri, con portata oraria massima superiore a 1.800 persone.
- d) Derivazione di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al secondo o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 litri al secondo, nonché le trivellazioni finalizzate alla ricerca per derivazioni di acque sotterranee superiori a 50 litri al secondo.
- e) Strade extraurbane secondarie provinciali e comunali.
- f) Costruzioni di strade di scorrimento in area urbana o potenziamento di esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana o extraurbana, superiore a 1.500 metri.
- g) Linee ferroviarie a carattere locale.
- h) Sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane), funicolari o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri.
- i) Opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazioni e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiale litoide dal demanio fluviale e lacuale.
- l) Impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari, con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14 del decreto legislativo 152/2006).
- m) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 152/2006).
- n) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità massima superiore a 30.000 m³ oppure con capacità superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15 della parte quarta del decreto legislativo 152/2006).
- o) Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva inferiore ai 100.000 m³ (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 152/2006).
- p) Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti.
- q) Elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 3 km.

- r) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 152/2006, ad esclusione degli impianti che effettuano il recupero di diluenti e solventi esausti presso i produttori degli stessi purchè le quantità trattate non superino i 100 litri/giorno.
- s) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 152/2006.

6) Altri progetti

- a) Campeggi e villaggi turistici di superficie superiore a 5 ha, centri turistici residenziali ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti-letto o volume edificato superiore a 25.000 mc, o che occupano una superficie superiore ai 20 ha, esclusi quelli ricadenti all'interno dei centri abitati.
- b) Piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore.
- c) Centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a 1 ha.
- d) Banchi di prova per motori, turbine, reattori quando l'area impegnata superi i 500 mq.
- e) Fabbricazione di fibre minerali artificiali che superino 5.000 mq di superficie o 50.000 mc di volume.
- f) Fabbricazione, condizionamento, carico o messa in cartucce di esplosivi con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate.
- g) Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno.
- h) Cave e torbiere dopo l'entrata in vigore del PPAE.
- i) Impianti per la produzione di vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno.
- l) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacità superiore alle 10.000 t/anno di materie prime lavorate.
- m) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 10.000 t/anno di materie prime lavorate.
- n) Progetti di cui all'allegato A2, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni.
- o) Cambiamento di uso di aree non coltivate, seminaturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore a 10 ha.
- p) Iniziale forestazione con una superficie superiore a 20 ha, deforestazione allo scopo di conversione in altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ha.

- q) Depositi di fanghi diversi da quelli disciplinati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con capacità superiore a 10.000 metri cubi.
- r) Impianti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive.
- s) Stabilimenti di squartamento con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno.
- t) Terreni da campeggio e caravaning a carattere permanente con capacità superiore a 300 posti roulotte caravan o di superficie superiore a 5 ettari.
- u) Parchi tematici di superficie superiore a 5 ettari.
- v) Recupero di cave dismesse.
- z) Impianti industriali non termici per la produzione di energia elettrica da conversione fotovoltaica ed impianti solari termici, ad esclusione di quelli:
 - 1) la cui potenza complessiva sia inferiore o uguale a 200 kW, a condizione che non si determinino impatti cumulativi derivanti da più richieste che comportino, nel loro complesso, il superamento di detta potenza;
 - 2) integrati totalmente o parzialmente su edifici o su elementi di arredo urbano, ai sensi degli articoli 2 e 5 del d.m. 19 febbraio 2007;
 - 3) totalmente localizzati in aree classificate dagli strumenti urbanistici comunali quali zone produttive – D con potenza inferiore a 1 MW.
- z bis) **Impianti termici o a celle a combustibile per la produzione di energia elettrica o termica alimentati a biomasse con potenza termica pari o superiore a 200 KW elettrici così come desumibili dalla tabella A del decreto legislativo 387/2003 ed inferiore a 50 MW termici.**
 - aa) Impianti per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento con potenza installata inferiore a 1000 kilo watt e superiore o uguale a 60 kilo watt che non interessano immobili vincolati ai sensi del d.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. e impianti che non hanno tutte le caratteristiche per essere sottoposti alla sola D.I.A. comunale **a condizione che non si determinino impatti cumulativi derivanti da più richieste che comportino, nel loro complesso, il superamento di detta potenza**
 - ab) Modifiche sostanziali di progetti di cui all'allegato A2 o al presente allegato già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione (modifica o estensione non inclusa nell'allegato A2).

**Informazioni da inserire nello studio preliminare ambientale
di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b)**

1. Caratteristiche del progetto

Le caratteristiche del progetto debbono essere prese in considerazione in particolare in rapporto ai seguenti elementi:

- a) dimensioni del progetto (superfici, volumi, potenzialità);
- b) utilizzazione delle risorse naturali;
- c) produzione di rifiuti;
- d) inquinamento e disturbi ambientali;
- e) rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate;
- f) impatto sul patrimonio naturale e storico, tenuto conto della destinazione delle zone che possono essere danneggiate (in particolare zone turistiche, urbane o agricole);
- g) cumulo con altri progetti.

2. Ubicazione del progetto

Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell'impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare dei seguenti aspetti:

- a) l'utilizzazione attuale del territorio;
- b) la ricchezza relativa, della qualità e capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona;
- c) la capacità di carico dell'ambiente naturale, con specifica attenzione alle seguenti zone:
 - 1) zone costiere;
 - 2) zone montuose o forestali;
 - 3) zone nelle quali gli standard di qualità ambientale della legislazione comunitaria sono già superati;
 - 4) zone a forte densità demografica;
 - 5) zone di importanza storica, culturale e archeologica;
 - 6) aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle acque pubbliche;
 - 7) effetti dell'opera sulle limitrofe aree naturali protette;
 - 8) zone umide;
 - 9) zone classificate o protette dalla legislazione degli Stati membri; zone protette speciali designate dagli Stati membri in base alle direttive 70/409/CEE e 92/43/CEE;
 - 10) territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all' art. 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

3. Caratteristiche dell'impatto potenziale

Gli effetti potenzialmente significativi dei progetti debbono essere considerati in relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 e tenendo conto, in particolare:

- a) della portata dell'impatto (area geografica e densità di popolazione interessata);
- b) della natura transfrontaliera dell'impatto;
- c) dell'ordine di grandezza e della complessità dell'impatto;
- d) della durata, frequenza e reversibilità dell'impatto;
- e) della probabilità dell'impatto.

Informazioni da inserire nello studio di impatto ambientale di cui all'articolo 10

Lo studio di impatto ambientale deve contenere:

1. la descrizione del progetto, comprese:
 - a) l'indicazione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e delle esigenze di utilizzazione del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento;
 - b) le principali caratteristiche dei processi produttivi, con l'indicazione, per esempio, della natura e delle quantità dei materiali impiegati;
 - c) la valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previsti (inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, rumore, vibrazione, luce, calore, radiazione o altro) risultanti dall'attività del progetto proposto;
 - d) la descrizione della tecnica prescelta, con riferimento alle migliori tecniche disponibili a costi non eccessivi, e delle altre tecniche previste per prevenire le emissioni degli impianti e per ridurre l'utilizzo delle risorse naturali, confrontando le tecniche prescelte con le migliori tecniche disponibili.

2. La descrizione delle principali alternative prese in esame dal proponente, compresa l'alternativa zero, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale, e la motivazione della scelta progettuale, sotto il profilo dell'impatto ambientale, con una descrizione delle alternative prese in esame e loro comparazione con il progetto presentato.

- 2. Bis) L'analisi dell'impatto sanitario, con riferimento ai dati di qualità delle diverse matrici ambientali ante operam, i riferimenti all'epidemiologia, alle cause di malattia, invalidità e morte nel territorio di interesse, le conseguenze attese derivanti dall'aggiunta degli impatti indotti dall'opera proposta (scenario post operam)**

3. La descrizione delle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad un impatto importante del progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna e alla flora, al suolo, all'acqua, all'aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico, nonché il patrimonio agroalimentare, al paesaggio e all'interazione tra questi vari fattori.

4. La descrizione dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli impatti sull'ambiente e dei probabili effetti rilevanti (diretti ed eventualmente indiretti, secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi) del progetto proposto sull'ambiente dovuti:
 - a) alla realizzazione del progetto;
 - b) all'esistenza del progetto;
 - c) all'utilizzazione delle risorse naturali;

- d) all'emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti;
- e) alla dismissione del progetto, nonché agli eventuali malfunzionamenti.

- 5 La descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e se possibile compensare i rilevanti effetti negativi del progetto sull'ambiente di cui al punto 4.
6. La descrizione delle misure previste per il monitoraggio.
7. La descrizione degli elementi culturali e paesaggistici eventualmente presenti, dell'impatto su di essi delle trasformazioni proposte e delle misure di mitigazione e compensazione necessarie.
8. La sintesi non tecnica delle informazioni trasmesse sulla base dei punti precedenti.
9. L'indicazione delle eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di conoscenze) incontrate dal proponente nella raccolta dei dati richiesti e nella previsione degli impatti di cui al punto 4.